

VERBALE DI ACCORDO DECENTRATO

tra

l'Agencia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro

- AFOL Metropolitana

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie

e le Organizzazioni Sindacali

Premessa

Preso atto della stipulazione del nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, e nell'attuazione dell'art. 7 che regola le materie di contrattazione e tenuto conto dell'importanza degli istituti novellati dell'informazione del confronto e della contrattazione;

Preso atto dell'attuazione dell'art. 30, che regola l'introduzione delle ferie e dei permessi solidali;

Preso atto dell'art. 70 quinquies, che regolamenta l'erogazione delle indennità legate a particolari condizioni di lavoro.

Preso atto che si è proceduto ad addivenire ad accordi condivisi in materia di indennità per condizioni particolari e sull'attuazione dell'istituto delle ferie e dei permessi solidali, si è proceduto alla definizione del seguente accordo decentrato che integra quanto precedentemente concordato, che resta efficace alla luce del nuovo CCNL:

INDENNITÀ SPORTELLI TERRITORIALE

Viene prevista l'Indennità per i dipendenti che prestano servizio presso gli sportelli territoriali (Es: sportello comunale, sportello carcere).

La seguente indennità viene erogata in base alle ore di servizio prestate:

Viene prevista l'erogazione di 1,50€ per il servizio di mezza giornata e di 3€ per la giornata intera.

Si intende mezza giornata nel caso in cui il servizio abbia una durata prevista di meno di 4 ore.

Si intende giornata intera nel caso in cui il servizio abbia una durata prevista di più di 4 ore.

INDENNITÀ EVENTI STRAORDINARI

Viene prevista l'indennità per i dipendenti che partecipano a eventi al di fuori dell'orario e della sede di lavoro e per le gite didattiche che prevedono una durata superiore a un giorno. Vengono considerati eventi straordinari tutte le attività che si svolgono nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni considerati festivi. La prestazione deve essere pari ad almeno 6 ore lavorative.

L'indennità prevista è di 7€ per ogni evento in cui si presta servizio.

FERIE E PERMESSI SOLIDALI

Si applica l'art. 30 del CCNL che norma le regole per la fruizione delle ferie e permessi solidali. Su base volontaria e a titolo gratuito. Il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad un altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. Secondo il CCNL il dipendente può cedere:

Le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie (queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni) e le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 28. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta

completa fruizione delle giornate di ferie o di festività sopprese allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all'art. 32 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta all'ente per usufruire dell'istituto delle ferie e permessi solidali, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, presentano richiesta all'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Una volta ricevuta la richiesta, l'ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. A questo punto i dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti, mentre nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.


Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Con riferimento agli istituti definiti le parti si impegnano a confrontarsi qualora emergano complessità nell'applicazione dei medesimi.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nei primi mesi del 2019 per confrontarsi sull'istituto delle ferie a ore e sull'ampliamento della casistica prevista per l'istituto delle ferie e ore solidali.

FIRMA:

Per AFOL Metropolitana:



Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie
e Le Organizzazioni Sindacali:

